

STATUTO

**UNA MANO PER LA VITA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LINGUAGLOSSA CT VIA PONTE 5

Numero REA: CT - 306116

Codice fiscale: 04589870874

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A", alla Raccolta N. 18.050

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - ADESIONI

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata

"UNA MANO PER LA VITA Società Cooperativa Sociale Onlus"

La società ha sede nel comune di Linguaglossa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere sia in Italia che all'estero - nei modi e termini di legge - sedi secondarie e amministrative, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi anche senza stabile rappresentanza, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, può aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad una delle Centrali Cooperative e agli organi periferici ad essa collegati.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini italiani e stranieri, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 381/91.

Lo scopo mutualistico della Cooperativa è quello di procurare ai Soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i Soci Cooperatori instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito Regolamento Interno predisposto, nel principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società cooperativa, senza fini speculativi, si propone di contribuire, con particolare riferimento alla realtà infantile, minorile e giovanile, al miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di soggetti disabili, di audiolesi (con il supporto di un tecnico LIS) di soggetti non vedenti (con l'assistenza data da personale con conoscenza braille) di soggetti ipovedenti, di soggetti che presentano difficoltà e problemi psicosociali, di ex tossicodipendenti, di minori a rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di extracomunitari residenti in Italia o all'estero, di soggetti adulti e di anziani autosufficienti o parzialmente tali, di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà, dell'infanzia abbandonata, svantaggiata e non, rispondendo alle loro esigenze e richieste con l'attuazione di attività ed interventi assistenziali, educativi e terapeutici, programmati e finalizzati a favorirne il recupero sociale e lo sviluppo integrale ed ordinato della loro personalità e delle loro potenzialità psicofisiche.

La società, pertanto, si propone di attuare tutte le attività e le tipologie di servizi individuati e regolamentati dalla legislazione nazionale, regionale ed europea in materia di servizi socioassistenziali e sanitari.

In particolare, la società potrà istituire e/o gestire in proprio, per conto terzi o in convenzione:

- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi per minori, ragazzi e giovani (comunità alloggio, centri di aggregazione giovanili, informagiovani, servizi di animazione territoriale, centri estivi, asili nido, scuole materne, baby parking, assistenza o sostegno psico-pedagogico e/o domiciliare, sostegno scolastico, servizi di accompagnamento, gite e attività sportive guidate, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi per anziani (strutture protette, RSA, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni e residenziali, centri estivi, assistenza domiciliare, servizi di animazione e terapia occupazionale, servizi di accompagnamento, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi per disabili, portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti e persone svantaggiate (comunità alloggio, case famiglia, centri diurni e residenziali, centri estivi, assistenza domiciliare, sostegno psico-pedagogico e scolastico, servizi di animazione, servizi di accompagnamento, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;

- Progettazione, organizzazione e gestione di centri di assistenza socioterapeutico, gestione di prescuola e doposcuola, assistenza mensa (mensa sociale), attività di assistenza infermieristica, medica e sanitaria di base con ambulatorio, assistenza domiciliare socio-sanitaria presso private abitazioni, cliniche private e ospedali pubblici, attività, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione a sostegno delle persone in stato di bisogno, attività di formazione e consulenza sociale, attività di sensibilizzazione ed animazione, tele-assistenza, centro ascolto, servizio civile, servizio agli immigrati;

- Progettazione, organizzazione e gestione di attività (corsi, seminari, convegni, ecc) di formazione, informazione, studio, qualificazione professionale, orientamento e aggiornamento, sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;

- Progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi in genere.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrate, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) Potrà assumere interessenze e partecipazioni sono qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si repoterà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie.

b) Potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

c) Potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento

del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

d) Potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/12/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con aLa cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 6 - Tipologie di soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) Soci sovventori, come previsti dalla Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, art.4. In particolare per quanto riguarda i soci sovventori si specifica quanto segue:
 - Conferimento e quote

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa anche Soci Sovventori sia persone fisiche che giuridiche, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni. I conferimenti dei Soci Sovventori possono avere ad oggetto soltanto denaro e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 51,64 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).

- Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa accettazione dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancata accettazione del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

- Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei Soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;

- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

- il termine minimo di durata del conferimento;

- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei Soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla

riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

- Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ART. 7 - Modalità di adesione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) Il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto. Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 8 - Obbligo di motivazione

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio

d'Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo

dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13. Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 9 - Obblighi dei soci

i soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 8;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 10 - Recesso dei soci

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 11 - Ulteriori cause di recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio d'Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società ivi compresa la mancata partecipazione all'Assemblea dei soci per più di due volte senza giustificato motivo.

Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 12 - Liquidazione della quota

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva indivisibile.

ART. 13 - Comunicazione ai soci

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art 8, 10, 11 devono essere comunicate per iscritto al l'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art.32 del presente statuto.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2480 c.c. e dei criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VII

RISTORNI

Art 15 - Ristorni

L'assemblea dei soci che approva il bilancio d'esercizio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il Socio, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:
erogazione diretta in forma liquida;

aumento proporzionale del numero delle quote detenute.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli strumenti finanziari di cui al precedente art. 14;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea dei soci e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 16 - Caratteristiche delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata postale, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste all'art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art.5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31/01/92 n 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 14.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO IX

RIUNIONI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e l'eventuale ripartizione del ristorno;
- la nomina e il numero degli amministratori, secondo le disposizioni del seguente art. 24;
- l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile;
- le modificazioni dello statuto sociale;
- la decisione di aderire ad una delle Centrali Cooperative e agli organi periferici ad essa collegati;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione dei Regolamenti Interni;
- il trasferimento della sede in altro comune del territorio dello Stato;
- lo scioglimento e messa in liquidazione, la nomina e/o la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art 2479-bis del codice civile.

Art. 19 - Assemblee dei Soci

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea dei soci è convocata mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata postale o raccomandata a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente art. 27, per i quali, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai soci della società.

Art. 21 - Votazioni

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 22 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire fino ad un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto al precedente art. 6.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore o dipendente come disposto all'art. 2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO X AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, tra tre e cinque, su decisione dei soci in sede di nomina.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere anche soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Art. 25 - Compiti dell'organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente Statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni o affidare specifici incarichi a singoli amministratori oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal comma 5 dell'art. 2475 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. In conseguenza di ciò il consiglio di amministrazione deve deliberare in forma collegiale, per esempio, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Art. 26 - Riunioni dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione decide sempre in forma collegiale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata

postale, raccomandata a mano, telegramma, fax, e-mail, ecc), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 27 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere - sia da pubbliche amministrazioni che da privati - pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Inoltre, a titolo esemplificativo, il presidente può aprire e utilizzare conti correnti bancari o postali, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari presso istituti finanziari, nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, può conferire speciali procure - per singoli atti o categorie di atti - ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 28 - Integrazione dell'organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 29 - Compensi agli amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche o compiti, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

TITOLO XI ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea nomina anche il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 31 - Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. L'organo

amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. I sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio, convocate dal Presidente, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO XII CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola di conciliazione ed arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale su istanza di una delle parti interessate e udite le altre. La sede dell'arbitro unico sarà presso la sede legale della cooperativa. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 17/01/03 n. 5.

TITOLO XIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 34 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge e nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Neglistessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 - Divieti

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea dei soci per le necessarie modificazioni dello statuto.

In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Firmato: Emmi Salvatore Pietro, Lo Giudice Giuseppe, Egidio Daidone,
Francesco Giamporcaro Notaio.